



MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Ufficio Circondariale Marittimo

Fano

Ordinanza n° 33/98

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Fano:

- VISTA** la legge 11.02.1992 nr.157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", che all'art.21, comma 1, lett. I, ha fatto divieto di ".....cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aereomobili";
- VISTA** la legge regionale (Regione Marche) 5 gennaio 1995 n.7 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria", con cui, all'art. 39, comma 1, lettera i), è fatto divieto di cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;
- VISTI** il Dp. prot. n.85/019805 datato 18.06.1992 dell'allora Ispettorato Generale delle Capitanerie di Porto ed il Dp. prot. n. 82/53636 datato 29.11.1995 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto;
- VISTA** la nota prot. n.5250 datata 27.12.1995 della Giunta Regione Marche -Servizio Sport Caccia e Pesca-relativa alla disciplina regionale dell'uso delle armi da caccia in mare;
- VISTA** l'Ordinanza n.71/98 del 30.10.1998 del Capo del Circondario Marittimo di Pesaro che ha abrogato l'Ordinanza n. 52/88 del 08.10.1988 dell'allora Ufficio Circondariale Marittimo di Pesaro;
- VISTI** gli artt. 2,17,30 e 81 del Codice della Navigazione e 59 e 524 del relativo regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Art. 1

Nell'ambito del territorio e delle acque del Circondario Marittimo di Fano è vietato svolgere attività venatoria sparando da veicoli a motore, da natanti o da aeromobili.



Art. 2

Nell'ambito delle acque del Circondario Marittimo di Fano è consentito utilizzare natanti esclusivamente per raggiungere il luogo di caccia -appostamento e/o per il trasferimento ad altro appostamento, al di fuori del territorio del citato Circondario Marittimo, ovvero per il recupero di selvaggina abbattuta o ferita.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma dovranno essere osservate le disposizioni in materia di navigazione da diporto e sicurezza della navigazione, oltre quanto previsto dalle norme sullo svolgimento dell'attività venatoria nella relativa giurisdizione.

Art. 3

Nei confronti dei contravventori alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, qualora i fatti non integrino estremi di diverso e/o più grave reato saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 40 della legge regionale (Regione Marche) 5 gennaio 1995, n.7 nonchè ipotizzata la responsabilità penale prevista e punita dall'art. 1164 del Codice della Navigazione.

Fano, lì 04.11.1998

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Gianfranco TANTON

